

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
«APS CIAK SALENTO Ente del Terzo settore»

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

È costituita, ai sensi del D.Lgs 117/2017 e della Legge della Regione Puglia 39/2007, l'associazione di promozione sociale denominata «APS CIAK SALENTO Ente del Terzo settore». L'associazione ha sede in Leverano, via Cesarea n. 48, al fine di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi l'attività di interesse generale prevista dall'art. 5 lettera i) del D.Lgs 117/2017, ossia prevalentemente organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'associazione si riserva inoltre di esercitare attività diverse che siano secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, così come indicata al primo comma del presente articolo, secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 117/2017.

Art. 2

L'associazione ha sede attualmente in Leverano (Le), via Cesarea n. 48 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D.Lgs 117/2017 e dalle direttive ENPALS, solo in caso di necessità ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità associative. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Di contro, l'attività svolta dai soci volontari, iscritti nell'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 117/2017, non sarà retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al socio volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

L'associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica.

Art. 3

La durata dell'associazione è illimitata.

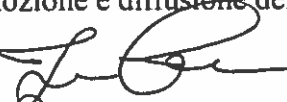
OGGETTO

Art. 4

«APS CIAK SALENTO Ente del Terzo settore» è un'associazione costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di solidarietà sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente della seguente attività di interesse generale: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

(art. 5 lettera i D.Lgs 117/2017)

Karik Re



Re

L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Al fine di perseguire gli scopi sociali, l'Associazione, in particolare, si propone le seguenti finalità specifiche:

- 1) promuovere e sviluppare attività culturali ed elaborare progetti di comunicazione rivolti in particolar modo all'osservazione, alla valorizzazione e alla rappresentazione della realtà e dei territori del Mezzogiorno d'Italia e dei paesi del Mediterraneo;
- 2) svolgere attività di ideazione, promozione ed attuazione di progetti per film, documentari, shorts cinematografici, televisivi a carattere artistico, educativo, didattico, sperimentale, culturale e scientifico;
- 3) svolgere attività di ideazione, allestimento, produzione e promozione di spettacoli teatrali, musicali e di intrattenimento, di programmi radiofonici, di programmi di informazione;
- 4) svolgere attività di montaggio e/o sonorizzazione e/o doppiaggio per cinema e tv;
- 5) svolgere attività di promozione della cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;
- 6) svolgere attività di documentazione per la costituzione di archivi video, fotografici, sonori, librari e multimediali;
- 7) svolgere attività di ricerca e sperimentazione nel campo della comunicazione multimediale che utilizzi strumenti audiovisivi, sonori, librari, e delle nuove tecnologie;
- 8) svolgere attività di convegni, conferenze, seminari, eventi artistici, tecnico-scientifici, mostre e fiere;
- 9) svolgere attività di editoria e grafica, produzione e pubblicazione di riviste, giornali e libri;
- 10) svolgere attività di promozione del turismo culturale e organizzazione di viaggi studio e scambi culturali in Italia con annesse attività di valorizzazione e fruizione dei beni culturali;
- 11) ogni altra attività culturale stabilita da consiglio direttivo, coerente con le finalità della presente associazione.

Le proiezioni cinematografiche sono comunque riservate ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla SIAE e rilasciata dal Presidente dell'Associazione. Il divieto di accesso per i minori sarà rispettato per le proiezioni di film aventi questo divieto o che non abbiano chiesto il nullaosta di circolazione.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

Kakia Re
R
L E

Ry

SOCI

Art. 5

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Nessuna limitazione, con riferimento alle condizioni economiche, e nessuna discriminazione di qualsiasi natura è contemplata in relazione all'ammissione degli associati.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'organo competente a deliberare l'ammissione deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

I soci, possono essere:

– Soci fondatori: le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo.

Soci volontari: coloro che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e della comunità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

– Soci onorari: le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione. Partecipano come uditori all'assemblea dei soci.

– Soci sostenitori: tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento di contributi in denaro o in natura.

Art. 6

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e quindi a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- a collaborare alla realizzazione delle finalità associative compatibilmente con i propri interessi, attitudini e disponibilità di tempo;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- al pagamento delle quote e contributi associativi; in particolare sono tenuti a versare il contributo associativo. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili. annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota potrà essere aggiornata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7

La qualità di socio si perde per:

- decesso;

Handwritten signatures and initials:
JC, Karia Re, and a signature.

Handwritten signature:
Ry

- mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- espulsione: il Consiglio direttivo può avviare la procedura di espulsione, previa contestazione degli addebiti per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il socio a cui sia stata contestata l'espulsione può presentare ricorso all'assemblea dei soci entro 30 giorni dalla contestazione. L'assemblea delibera in via definitiva entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso del socio e dopo averne ascoltato le ragioni.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annuali stabilite dal Consiglio direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- d) contributi di organismi nazionali e internazionali;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci,
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei revisori;

Tutte le cariche sono elettive e sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria ed è il massimo organo deliberante.

In particolare l'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) può, se sussiste obbligo di legge, nominare il Collegio dei Revisori, o all'occorrenza, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) ratifica l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio direttivo.

Art. 11

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o in caso di impedimento dal vice Presidente, mediante lettera, mail o fax, indirizzata agli associati almeno otto giorni prima della data prevista e con avviso affisso nei locali dell'Associazione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 12

Nell'Assemblea hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. E' ammessa la delega scritta di un altro associato fino ad un massimo di tre. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Art. 13

Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio direttivo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Kakia Re
DES

Rey

Art. 14

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'assemblea. L'assemblea elegge il Consiglio direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di tenere e curare i libri sociali obbligatori: a) il libro degli associati o aderenti; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione. (cfr. art. 15 D.Lgs 117/2017)

Il Consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Art. 15

Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea dei soci che delibererà apportando eventualmente modifiche o integrazioni, con le maggioranze ordinarie.

Art. 16

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Art. 17

Il Consiglio direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica o telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 18

Per la validità della riunione del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Handwritten signature: L. Kaku Re

Handwritten signature: Rey

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

Art. 20

Il Presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice-Presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI

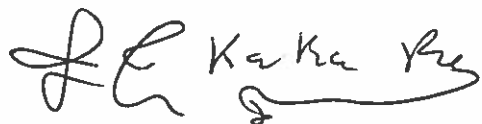
Art. 21

Il Collegio dei revisori sarà eletto in caso ricorrano le condizioni previste dalla legge. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il collegio dei revisori è nominato dall'assemblea e dura in carica tre anni. Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'assemblea, verificare e controllare l'operato del consiglio direttivo, e l'operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri il Collegio dei revisori, se esterni alla associazione, è determinato dal Consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

 Kaka



SCIoglimento

Art. 23

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea secondo le modalità previste dall'art. 13, comma 3, dello Statuto. Con le stesse modalità l'Assemblea nomina uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore operanti in identico o analogo settore oppure alla Fondazione Italia Sociale, in base a quanto sarà proposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea.

L'Associazione pertanto e' tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

NORME FINALI

Art. 24

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.

Katja Re

→

Pirella

LC

3 746 15/03/2018

200,00

0,00

0,00

TUP18L000746000QH

codice identificativo

per eventuali adempimenti successivi

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TUP